CAMERA DEI DEPUTATI N. 1874

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 luglio 1980 (Stampato n. 966)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(SIGNORELLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ANIASI)

—

Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1980

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare a imprese o consorzi di imprese, enti, istituti e tecnici specializzati, l'incarico di provvedere a tutto quanto occorra al fine di rimuovere i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale, in prossimità dell'isola di Tavolara, in Sardegna, nonché l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso d'opera e alle verifiche dei risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti delle opere dello Stato, anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.

Ai fini della scelta delle imprese o consorzi di imprese, degli enti, istituti e tecnici specializzati cui affidare i predetti incarichi, e dell'esame di fattibilità e di convenienza delle soluzioni ottimali da adottare, con riguardo anche alla neutralizzazione e allo smaltimento dei prodotti tossici od inquinanti, nonché ai fini della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della marina mercantile si avvarrà del parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979.

La Regione Sardegna designa due esperti per integrare la composizione della Consulta ai fini delle attività di cui al precedente comma.

Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo numero 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

ART. 3.

Ai fini del risarcimento dei danni anche per nocumento al patrimonio ittico e all'ambiente marino e del rimborso delle spese che saranno disposte in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della marina mercantile, oltre ad esperire autonoma azione giudiziaria, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che in conseguenza dell'affondamento della motocisterna « Klearchos » siano eventualmente promossi nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

ART. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1980 e lire 6.500 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

ART. 5.

All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di Lomé ».

Il Ministro le tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.